

DIRITTO ELASTICO

## Se un giudice già applica la legge sull'omofobia

ATTUALITÀ

22\_09\_2018



**Tommaso  
Scandroglio**



Lo spandex, conosciuto anche come elastam, è una fibra sintetica usata per elasticizzare i tessuti. Ecco vi è un giudice in quel di Verona che intende usare questa fibra per elasticizzare la legge al fine di disciplinare quei casi che la legge non disciplina.

**Ma partiamo dai fatti. L'11 agosto scorso Andrea Gardone e Angelo Amato,** coppia omosessuale, passeggiano in piazza Bra a Verona. Un gruppetto di ragazzi inizia

a prenderli in giro, i toni si alzano e alla fine vola uno schiaffo ad uno dei due. La Digos indaga – simile celerità mai è stata registrata per le plurime e prevedibili aggressioni subite dalle Sentinelle in piedi – e lo schiaffeggiatore viene denunciato.

**Passano alcuni giorni e, una notte, Amato sente dei rumori sul pianerottolo** di casa. Apre la porta e uno sconosciuto gli versa della benzina sul volto e poi scappa. Sui muri di casa contemporaneamente compaiono insulti rivolti alla coppia. Ovviamente se i fatti così come riportati dai media fossero veri, l'episodio sarebbe da stigmatizzare.

**Ma questo non è il punto. Il punto è il seguente.** E' stato aperto giustamente un fascicolo contro ignoti per l'ipotesi di un triplice reato: tentato incendio, minacce aggravate e danneggiamento. Fin qui tutto bene. Ma attenzione alla dichiarazione del procuratore Angela Barbaglia: «Inoltre contestiamo l'aggravante prevista dalla legge Mancino, che stabilisce pene più gravi per ogni tipo di discriminazione, non solo quelle politiche e razziali, ma anche quelle sessuali come in questo caso». Fosse stata la Barbaglia una studentessa di giurisprudenza sarebbe stata bocciata all'esame di penale. Infatti nella legge Mancino non c'è traccia del reato di discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale, né all'identità sessuale. La legge Mancino all'art. 3 lettera a) punisce con la reclusione o una multa "chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Questi quattro motivi che acquisiscono rilievo penale sono ripetuti anche in altre sezioni della legge, ma mai si fa cenno all'orientamento sessuale.

**Ora vi è un principio giuridico nel diritto penale chiamato tassatività** delle norme penali: il giudice può considerare reato un fatto solo se tale fatto è qualificato espressamente come reato da una norma. In breve è vietato applicare, in sede penale, il principio di analogia. Quindi, in parole povere, se la legge Mancino non qualifica come reato particolare atti di discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale non può farlo nemmeno il giudice. Quest'ultimo potrà qualificare il fatto come aggressione, calunnia, minacce, lesioni, etc. ma non come reato previsto dalla legge Mancino che acquista così una particolare gravità.

**Non solo: la prova che la legge Mancino non possa essere applicata** anche ad atti di discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale per paradosso viene proprio dall'on. Ivan Scalfarotto il cui nome nell'immaginario collettivo è legato indissolubilmente al disegno di legge per contrastare la cosiddetta omofobia e che prevedeva, per l'appunto, l'estensione della risposta sanzionatoria prevista dalla legge Mancino anche per gli atti di discriminazione per motivi connessi all'orientamento

sessuale. Se la legge Mancino avesse già previsto il carcere per chi insulta una persona omosessuale perché l'on. Scalfarotto avrebbe sentito l'esigenza di proporre questo disegno di legge?

**Ecco dunque che il magistrato Barbaglia** – scusateci per la battuta – ci vuole tirare proprio un tiro mancino e inserire un po' di elastam nei suoi capi d'accusa per rendere più elastica la legge e farle dire ciò che non dice. Eccovi servito il diritto elastico.